

Bruxelles, 24 agosto 2018
(OR. en)

11689/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0301 (NLE)**

**ACP 66
WTO 217
COAFR 202
RELEX 695**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 agosto 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 571 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce una posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 571 final.

All.: COM(2018) 571 final



Bruxelles, 6.8.2018
COM(2018) 571 final

2018/0301 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce una posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La proposta acclusa riguarda l'adozione di una decisione che stabilisce una posizione dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"), relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana e l'UE

Obiettivo dell'accordo tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹, è istituire un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico completo, in linea con l'accordo di Cotonou. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016.

2.2. Il comitato APE

Il comitato APE è l'organo istituzionale misto dell'accordo. A norma dell'articolo 73 dell'accordo il comitato APE è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. Il comitato APE adotta le proprie decisioni all'unanimità. Il funzionamento del comitato APE Ghana-UE è descritto nel suo regolamento interno, concordato dalle parti in occasione della prima riunione del comitato APE, tenutasi nel gennaio 2018.

2.3. L'atto previsto del comitato APE

Il [data], nella sua seconda riunione, il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione (di seguito "l'atto previsto").

A norma dell'articolo 77 dell'accordo il comitato APE può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie per quanto riguarda l'adesione di nuovi Stati membri all'UE.

La finalità dell'atto previsto è apportare modifiche all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'accordo, il quale recita: "*Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il comitato APE può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie*".

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UE

La Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione il 1° luglio 2013. La clausola di adesione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, dell'accordo prevede che la Croazia aderisca allo stesso depositando un atto di adesione. La Croazia ha depositato il suo atto di adesione all'accordo il 22 marzo 2017 presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione. Per quanto riguarda

¹ GUL 287 del 21.10.2016, pag. 3.

le modifiche successive necessarie per via dell'adesione, la clausola di adesione prevede una decisione del comitato APE.

L'Unione dovrebbe quindi stabilire la posizione che dovrà essere assunta in merito all'adozione di una decisione del comitato APE relativa alle modifiche necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo.

La proposta di decisione del Consiglio contiene in allegato un progetto di decisione che dovrà essere adottata dal comitato APE.

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Ghana.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti le procedure in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato APE è un organo istituito dall'accordo ai fini dell'applicazione dello stesso.

A norma dell'articolo 77 dell'accordo il comitato APE può decidere le misure transitorie o le modifiche dell'accordo necessarie in caso di nuove adesioni all'Unione europea.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 77 dell'accordo, in quanto modificherà un accordo internazionale che è già vincolante per l'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguarda gli scambi e le questioni commerciali. La base giuridica sostanziale della decisione prevista è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il TFUE, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato APE apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce una posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Repubblica del Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra³ (di seguito "l'accordo"),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 dicembre 2016.
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "l'Unione") è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013.
- (3) La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo l'8 novembre 2017 depositando un atto di adesione.
- (4) A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione dell'Unione in merito all'adozione di una decisione del comitato APE il [data] relativa alle modifiche dell'accordo necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione in merito all'adozione di una decisione nella riunione annuale il [data] del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Repubblica del Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

³ GUL 287 del 21.10.2016, pag. 1.

Articolo 2

Dopo l'adozione la decisione del comitato APE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*